



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 5 - PIANI LAVORO E SVILUPPO, POLITICHE TERRITORIALI,
EMERSIONE**

Assunto il 04/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 1240

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4436 del 08/04/2019

OGGETTO: POR CALABRIA FSE 2007/2013: AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO ROTATIVO DI GARANZIA PER L'OCCUPAZIONE IN CALABRIA. REVOCA SOMME SU PROGETTI FINANZIATI DA FONDI COMUNITARI E RECUPERO SOMME EROGATE - INTEGRAZIONE D.D.G. N.14924 DEL 21/12/2017. SOCIETÀ: EASY FOOD 2012 SRL.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. **1081/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, e ss.mm.ii., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. **1083/2006** del Consiglio dell'11 luglio 2006, che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, specificatamente per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. **1828/2006** della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. **1236/2011** della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- il Regolamento (CE) n. **651/2014** della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il Mercato Comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13.07.07;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007/2013 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6711 del 17/12/2007, successivamente oggetto di integrazioni e modifiche;
- la D.G.R. n. **882** del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2007) 6711 del 17/12/2007 del Programma Operativo regionale FSE 2007/2013.

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. **12053** del 18 agosto 2010 è stato approvato l' "Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia Regionale per operazioni di Microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013", successivamente modificato con D.D.G. n.13757 del 29 settembre 2010 e con D.D.G. n.14086 del 13 ottobre 2010;
- con D.G.R. n. **385** dell'11 agosto 2011, è stato costituito il "Fondo di Garanzia per l'Occupazione in Calabria";
- con D.D.G. n. **10577** del 23 luglio 2013, la Regione Calabria ha disposto la creazione di una Sezione Tecnica del Fondo di Garanzia dedicata al finanziamento diretto per erogazioni di microcredito al fine di rendere migliorative le condizioni di erogazione rispetto a quelle proposte dal sistema bancario, con il risultato atteso di ampliare la platea dei soggetti beneficiari particolarmente a rischio di fruizione dei finanziamenti del settore bancario;
- con D.D.G. n. **9498** del 29 giugno 2012 è stato approvato l' "Avviso pubblico per l'accesso al Fondo Rotativo di Garanzia per l'Occupazione in Calabria alle imprese per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, sotto forma di garanzie", successivamente modificato con D.D.G. n.12723 del 10 settembre 2012 e con D.D.G. n.4193 del 19 marzo 2013;
- con D.G.R. n. **94** del 7 marzo 2014 è stato rimodulato il Fondo di Garanzia per le Operazioni di Microcredito, istituito con D.G.R. n.843 del 14.12.2009 e il Fondo di Garanzia per l'Occupazione, istituito con Decreto n.9498 del 29.06.2012, rispettivamente in Fondo di Finanziamento Diretto per operazioni di Microcredito e Fondo di finanziamento Diretto per l'Occupazione;
- con la medesima D.G.R. n.94/2014 Fincalabra S.P.A. è stata confermata nella gestione dei Fondi con D.G.R. n. 359 del 15 settembre 2014 è stata rettificata ed integrata la D.G.R. n.94/2014.

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera del CdA di Fincalabra SpA del 04.08.2014 la società **Easy Food 2012 Srl** è stata ammessa ai benefici di cui all'"Avviso pubblico per l'Accesso al Fondo Rotativo di Garanzia per l'occupazione in Calabria – (FGO) per un importo complessivo pari ad euro 212.432,90;
- per la società **Easy Food 2012 Srl** ha sottoscritto il contratto Rep. 152.479 del 06/08/2014 il Sig. **Sergi Giuseppe Carmelo**, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale nonché Fidejussore/garante;
- che il sopracitato contratto per la Concessione delle agevolazioni, come da art.14 - Fideiussione recita testualmente:

"i costituiti Sig.ri Sergi Giuseppe Carmelo e Ruberto Pasqualino dichiarano di prestare, col presente atto, come effettivamente prestano, a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito

dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto, delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonché a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo, compreso il risarcimento danni, in dipendenza del presente contratto, fideiussione solidale ed indivisibile, fino alla concorrenza di Euro 318.649,35 ai sensi dell'art.1936 e seguenti del C.C., con effetto da oggi e con scadenza fino alla totale estinzione del presente finanziamento. E con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'impresa, di cui all'art.1944 C.C.”

e come dal co.2-La garanzia fideiussoria è regolata dalle seguenti norme generali che cita:

- ”a) la fideiussione sarà integralmente efficace anche in caso di risoluzione del presente contratto o di decadenza dal beneficio del termine per la restituzione del finanziamento conseguenti ad inadempienze contrattuali da parte dell'impresa o alle altre cause previste nel contratto;*
- b) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente od in seguito prestata a favore della Fincalabra. Qualora la fideiussione sia prestata da più fideiussori, anche se con unico atto, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare garantito, indipendentemente dalle vicende che eventualmente colpiscano l'obbligazione di alcuno dei fideiussori, quali estinzione o modificazione per remissione, transazione o novazione da parte di Fincalabra o per qualsiasi altra causa;*
- c) la fideiussione resterà efficace, nella sua interezza, sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi obbligazione dell'impresa comunque derivante, anche indirettamente, dal contratto, senza limite di tempo e senza che Fincalabra sia mai tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale l'impresa o i fideiussori entro i termini di cui all'art.1957 del C.C, che si intende derogato.*
- d) in espressa deroga dell'art.1939 del C.C., la fideiussione è valida ed efficace anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale; pertanto i fideiussori saranno tenuti a pagare immediatamente alla Fincalabra, a semplice richiesta scritta, senza poter opporre alcuna eccezione attinente alla validità, efficacia o in genere alle vicende del rapporto principale garantito ed anche in caso di eventuali contestazioni, eccezioni od opposizioni da parte dell'impresa;*
- e) la Fincalabra avrà l'insindacabile facoltà di accordare all'impresa beneficiaria dilazioni di pagamento in qualsiasi forma e senza alcun obbligo di darne notizia ai fideiussori o di ottenerne il previo consenso, anche se la surrogazione dei fideiussori nei diritti e privilegi del creditore fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile, e ciò in espressa deroga all'art.1955 del C.C.*
- f) i fideiussori espressamente rinunciano, in deroga all'art.1955 del C.C., ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore;*
- g) i fideiussori si obbligano a non esercitare i diritti di regresso o di surroga loro spettanti (anche nel loro reciproco rapporto) nei confronti dell'impresa beneficiaria sino a quando ogni ragione della Fincalabra derivate dal presente contratto non sia stata completamente estinta;*
- h) i fideiussori dichiarano che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 190 del C.C., ò, la presente obbligazione è assunta in proprio e per l'eventuale comunione legale presente e futura che Fincalabra potrà, quindi, agire in via principale, anziché sussidiaria e per l'intero suo credito sugli eventuali beni personali di ciascuno dei coniugi;*
- i) i fideiussori si impegnano, altresì, a rimborsare alla Fincalabra le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo;*
- j) i fideiussori formalmente escussi dalla Fincalabra non potranno in alcun modo ritardare l'adempimento della propria obbligazione solidale eccependo l'impossibilità di esercitare il conseguente diritto di surroga nei diritti privilegiati del creditore;*
- k) tutte le obbligazioni assunte dai fideiussori si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche nei confronti degli aventi causa, e redi e successori ancorchè a titolo particolare.*

· *fincalabra Spa in data 02.03.2015, come da art. 6 del Contratto, ha erogato in unica soluzione l'importo di € 212.432,90;*

RILEVATO CHE:

- *fincalabra ha riscontrato la mancata restituzione delle rate di mutuo e il mancato rispetto della trasmissione trimestrale dei moduli di monitoraggio, contestando l'irregolarità e contestuale messa in mora alla società **Easy Food 2012 Srl** con mail Pec Prot.n.15542 del 16/09/2016, con l'invito a voler regolarizzare la propria posizione , nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa;*
- *entro il termine sopraindicato la società **Easy Food 2012 Srl** non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione:*

- fincalabro, con nota prot. n. 18718 del 11.11.2016, ai sensi delle previsioni di cui all'art.16 dell'Avviso, ha proposto la revoca del beneficio concesso alla società **Easy Food 2012 Srl** in conseguenza dell'accertata inadempienze sopra riscontrate.

TENUTO CONTO CHE:

- l'Amministrazione Regionale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 19 del 4.9.2001, con nota Prot. Siar n. 251574 del 31.07.2017, trasmessa con mail pec in data 31.07.2017 della quale si è avuto avviso di avvenuta consegna in pari data, ha comunicato alla società **Easy Food 2012 Srl** l'avvio del procedimento di revoca quale conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo e il mancato rispetto della trasmissione trimestrale dei moduli di monitoraggio;
- del decorso dei termini previsti dalla Legge 241/90 ss.mm.ii;
- la società **Easy Food 2012 Srl** ha dato riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ma non avendo sanato le irregolarità riscontrate, veniva confermato lo stato di inadempimento per il mancato pagamento delle rate di mutuo e il mancato rispetto della trasmissione trimestrale dei moduli di monitoraggio.

CONSIDERATO CHE al mancato rispetto degli obblighi previsti dal Contratto è riconnessa la sanzione della revoca del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso e, pertanto, l'Amministrazione regionale deve provvedere all'emanazione di proprio atto di revoca del finanziamento concesso e contestuale richiesta di restituzione del contributo già erogato, maggiorato di interessi legali;

RICHIAMATI

- il disposto dell'avviso pubblico e le prescrizioni del contratto di concessione all'uopo sottoscritto col beneficiario;
- l'art. 40 bis della L.R. n. 8 del 4.2.2002, introdotto dall'art. 26, comma 4, della L.R. n. 1 del 11.1.2006, che disciplina le modalità di riscossione delle entrate regionali mediante ingiunzione adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente l'accertamento.

VISTI:

- il D.Lgs. **196/03** – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. **445/2000** – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.P.G.R. n. **354** del 21.6.1999 recante “separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- il D. Lgs **29/93** e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. **7** del 13 maggio 1996, recante “norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e, in particolare, l'art. n.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. **2661** del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **541** del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
- la D.G.R. n.**468** del 19.10.2017 - Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta Regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n.16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n.**2** del 12.01.2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone - Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;
- Il D.D.G. n. **1818** del 15 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 5 “Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali, Emersione” del Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” al Dott. Roberto Cosentino.
- il Decreto n. **14924** del 21/12/2017, avente ad oggetto: *“POR Calabria FSE 2007/2013 - Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo Rotativo di Garanzia per l'Occupazione in Calabria. Revoca somme su progetti finanziati da fondi Comunitari e Recupero somme erogate. Beneficiario: Easy Food 2012 Srl”*;

CONSIDERATO CHE

- col sopra citato decreto n. **14924** del 21/12/2017, si è proceduto a revocare il finanziamento concesso con Delibera del CdA di Fincalabro SpA del 04.08.2014 alla società **Easy Food 2012 Srl** con Sede Legale in Lamezia Terme (CZ), Via G. Marconi, n.273/B - **C.F./P.Iva 03249470794** e si è ingiunto alla stessa società e al Sig. **Sergi Giuseppe Carmelo**, nato a Reggio Calabria, il 25/07/1962 - C.F. **SRG**

GPP 62L25 H224 X in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale nonché garante/fidejussore della Società **Easy Food 2012 Srl** alla restituzione dell'importo indebitamente detenuto, per €. **212.432,90**, maggiorato di interessi legali per €. **2.408,27**, per un totale di €. **214.841,17**;

- nel corso di richiesta di iscrizione a ruolo è emerso che per un mero errore non è stato inserito tra i garanti/fidejussori il Sig. **Ruberto Pasqualino** nato a Lamezia Terme (CZ) il 07/01/1971 **C.F. RBR PQL 71A07 M208 R**, il quale è intervenuto in qualità di fidejussore/garante al momento della sottoscrizione del Contratto Rep. 152.479 del 06/08/2014.

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006;

SU espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente del Settore n. 5 "Piani lavoro e sviluppo, politiche territoriali, emersione"

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e ritenuto di dover integrare il D.D.G. n.288 del 30/01/2018:

- di **NOTIFICARE** il presente provvedimento
 - a) alla società **Easy Food 2012 Srl** con Sede Legale in Lamezia Terme (CZ), Via G. Marconi,n.273/B PEC: easyfoodsrl@legalmail.it;
 - b) al Sig. **Sergi Giuseppe Carmelo** residente in Reggio Calabria, Via Villini Norvegesi, n.4;
 - c) al Sig. **Ruberto Pasqualino** residente in Lamezia Terme (CZ),Via F. Caparello, n.30;
 - d) ed a **FinCalabria SpA**;
- di **TRASMETTERE** copia della presente ordinanza al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ed al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- di **PROVEDERE** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC sul sito istituzionale a cura del Dipartimento proponente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito internet istituzionale a cura del Responsabile dipartimentale per la pubblicazione e, per l'effetto di quanto sopra, di **ORDINARE** e **INGIUNGERE** quanto di seguito riportato:

ORDINA

- al Sig. **Ruberto Pasqualino** – C.F. **RBR PQL 71A07 M208 R**, residente in Lamezia Terme (CZ),Via Via F. Caparello, n.30, in qualità di fidejussore/garante delle obbligazioni sottoscritte, di provvedere alla restituzione della somma di €. **214.841,17** dovuta in forza della revoca dell'agevolazione concessa

INGIUNGE

- al Sig. **Ruberto Pasqualino** – C.F. **RBR PQL 71A07 M208 R**, residente in Lamezia Terme (CZ),Via Via F. Caparello, n.30, in qualità di fidejussore/garante delle obbligazioni sottoscritte, di provvedere alla restituzione della somma dovuta con le seguenti modalità: **Bonifico Bancario a favore di Regione Calabria IBAN IT82U031110459900000010153– Servizio Tesoreria, con la causale "Cod. FGO/054 – "Fondo Rotativo di Garanzia per l'occupazione in Calabria – (FGO) : restituzione contributo erogato maggiorato di interessi legali**, con avvertenza che:
 - la somma di €. **214.841,17** è così definita:
 - € **212.432,90** a titolo di restituzione della somma erogata al netto delle rate eventualmente già rimborsate;
 - € **2.408,27** per interessi legali;
 - l'intera somma è dovuta in solido dai debitori, con la conseguenza che può essere escussa per intero a carico di ciascuno di essi;
 - il rimborso delle somme per come sopra definite dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente decreto;
 - in mancanza di pagamento entro il suddetto termine si procederà nei confronti dei debitori mediante esecuzione forzata per il recupero coattivo della somma ingiunta;
 - entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avvenuto versamento, dovrà essere inviata, in originale e/o copia autentica al Dipartimento presso la sede della Cittadella Regionale Località Germaneto, la quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento gli estremi della presente Ingiunzione di Pagamento;
 - di confermare nel resto il D.D.G.n. 14924 del 21/12/2017.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, ss.mm. e ii., si specifica che trattandosi di inadempimento delle prescrizioni indicate nell'atto concessorio - imputabile al beneficiario - è possibile adire il Tribunale di Catanzaro - nel termine ordinario previsto dalla legge per la azione da intraprendere - e/o entro 60 giorni il TAR Calabria in caso di vizi di legittimità in contrasto con l'interesse pubblico, oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)